

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

Art. 23

Progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed igienico - sanitarie

Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e di lire 600 milioni per l' anno 1988.

Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.

Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

- anno 1987: lire 500 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 1.000 milioni;
- anno 2007: lire 500 milioni.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 8354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.